REGOLAMENTO (CEE) N. 2700/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 1993

che stabilisce le modalità di applicazione del premio ai produttori di carni ovine e caprine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 363/93 [2], in particolare l'articolo 5, paragrafo 9,

visto il regolamento (CEE) n. 3493/90 del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme generali relative alla concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine e caprine [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2070/92 [4], in particolare l'articolo 1, secondo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto ed al tasso di conversione da applicare nel quadro della politica agraria comune [5], in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che il regime del premio alle pecore di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89 rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che stabilisce un sistema integrato di gestione e di controllo relativo ad alcuni regimi di aiuti comunitari [6] (denominato in appresso « sistema integrato »); che, in virtù del regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, che stabilisce le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo ad alcuni regimi di aiuti comunitari [7], le domande di aiuti nonché il sistema integrato di controllo di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3508/92 sono applicabili al regime del premio agli ovini ed ai caprini a decorrere dalla campagna 1994;

considerando che il sistema integrato riprende gli elementi essenziali del regolamento (CEE) n. 3007/84 della Commissione, del 26 novembre 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio ai produttori di carni ovine e caprine [8], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3204/92 [9]; che è pertanto opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 3007/84;

considerando che è opportuno riunire in un testo aggiornato le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3007/84 che non sono state recepite nel sistema integrato, in particolare quelle concernenti il periodo di presentazione delle domande, la durata del periodo di detenzione degli animali nell'azienda, il tasso di conversione da applicare al momento del pagamento del premio e/o degli acconti; che è altresì opportuno stabilire i requisiti minimi del sistema di registrazione istituito dagli Stati membri per l'esecuzione di controlli al di fuori del periodo di detenzione, in attesa dell'applicazione della direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione ed alla registrazione degli animali [10];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione « ovini e caprini »,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Domande

1. A complemento delle prescrizioni stabilite dai regolamenti (CEE) n. 3508/92 e n. 3887/92 nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo relativo ad alcuni regimi di aiuti comunitari, il produttore è tenuto ad indicare nella domanda di premio se vende latte di pecora o prodotti lattieri a base di latte di pecora nel corso della campagna per la quale viene richiesto il premio.

2. Le domande di premio a favore dei produttori di carni ovine e/o caprine vengono presentate all'autorità designata dallo Stato membro, nella circoscrizione territoriale nella quale si trova l'azienda, entro un periodo stabilito da ciascuno Stato membro, nell'intervallo compreso tra il 1° novembre precedente l'inizio della campagna ed il 30 aprile successivo all'inizio della campagna per la quale sono presentate le domande.

Gli Stati membri possono stabilire, anziché uno, due periodi non consecutivi per la presentazione delle domande, all'interno dell'intervallo summenzionato. In tal caso, i produttori di tali Stati membri possono presentare la domanda di premio solamente nel corso di uno dei due periodi.

(1) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.
(2) GU n. L 42 del 19. 2. 1993, pag. 1.
(3) GU n. L 337 del 4. 12. 1990, pag. 7.
(4) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 63.
(5) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
(6) GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 1.
(7) GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 36.
(8) GU n. L 283 del 27. 10. 1984, pag. 28.
(9) GU n. L 319 del 4. 11. 1992, pag. 7.
(10) GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 32.

Per l'Irlanda del Nord, il Regno Unito può stabilire uno o due periodi diversi da quelli stabiliti per la Gran Bretagna.

3. Il periodo durante il quale il produttore si impegna a tenere nell'azienda il numero di pecore e/o di capre per le quali è richiesto il premio, è di 100 giorni a datare dall'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di cui al paragrafo 2.

L'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio [1] non si applica per la determinazione del periodo di 100 giorni.

4. Ciascuna domanda deve riguardare almeno 10 pecore e/o capre.

Articolo 2

Comunicazioni

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 luglio di ogni anno, i dati relativi alle domande di premio presentate nel corso del periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 2. A tale scopo, essi utilizzano formulari conformi al modello contenuto in allegato.

I dati di cui al primo comma sono, su richiesta, messi a disposizione degli organismi nazionali incaricati di elaborare le statistiche ufficiali per il settore delle carni ovine e caprine.

Articolo 3

Ammissibilità

1. Il premio di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89 è dovuto per il numero di animali ammissibile di ciascuna categoria che il produttore alleva nell'azienda durante il periodo di detenzione di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

2. Ai fini del controllo delle domande di premio, sono ritenuti ammissibili gli animali che all'ultimo giorno del periodo di detenzione rispondono ai requisiti prescritti nelle definizioni di cui all'articolo 1, punti 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 3493/90.

Articolo 4

Controlli

1. I controlli sul posto si effettuano a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3887/92 e il sistema di registrazione permanente dei movimenti del bestiame deve essere conforme alle norme stabilite dall'articolo 4 della direttiva 92/102/CEE.

Tuttavia, per la campagna 1994, gli Stati membri che non abbiano ancora istituito il sistema di registrazione di cui al primo comma, possono applicare un sistema di registrazione che rifletta, permanentemente e con chiarezza, la situazione reale del bestiame. Tale sistema comporta in particolare le indicazioni seguenti:

— numero di pecore e/o di capre presenti nell'azienda ad una data stabilita dallo Stato membro;

— data di figliatura e numero di femmine montate per la prima volta;

— data degli acquisti di pecore e/o capre, con indicazione del numero e del venditore, o del luogo d'acquisto in caso di vendita all'asta;

— data di vendita delle pecore e/o capre, con indicazione del numero e dell'acquirente, o del luogo di vendita in caso di vendita all'asta;

— casi di forza maggiore e circostanze naturali che abbiano determinato una diminuzione del gregge di pecore e/o di capre, con indicazione della data, del numero di animali interessati e della causa.

Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione le disposizioni nazionali adottate in tal senso prima dell'inizio della campagna 1994.

In tali Stati membri, almeno il 50 % delle ispezioni minime prescritte viene effettuato durante il periodo di detenzione e la concessione del premio è subordinata alla tenuta di un registro da parte del produttore che consenta l'applicazione del sistema di registrazione permanente.

2. Per ciascuna campagna, gli Stati membri compilano un inventario dei produttori ovini che commercializzano latte di pecora e prodotti derivati. Tale inventario viene elaborato in base alle dichiarazioni dei produttori di cui all'articolo 1, paragrafo 1. Inoltre, ai fini della costituzione di detto inventario, gli Stati membri tengono conto dei risultati dei controlli eseguiti e di ogni altra fonte d'informazione a disposizione dell'autorità competente, in particolare dei dati forniti dai trasformati o dai distributori sulla commercializzazione di latte di pecora e prodotti derivati da parte dei produttori.

Articolo 5

Pagamento

1. L'acconto previsto dall'articolo 5, paragrafo 6, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3013/89 non può in alcun caso essere versato prima della scadenza del periodo di detenzione di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

2. Il premio e, qualora sia stato versato un acconto, il saldo vengono corrisposti prima del 15 ottobre susseguente la fine della campagna per la quale il premio stesso viene concesso.

3. Il premio per animale ammissibile e l'acconto sul premio stimato per animale ammissibile — in caso di pagamento di un acconto — sono versati solamente se l'importo stabilito per pecora è uguale o superiore a 1 ECU.

[1] GU n. L 124 dell'8. 6. 1971, pag. 1.

Articolo 6

Tasso di conversione

1. Il tasso di conversione da applicare all'importo dell'acconto di cui all'articolo 5, paragrafo 6, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3013/89 è costituito dal tasso rappresentativo in vigore il primo giorno della campagna per la quale il premio è concesso.

2. Il tasso di conversione da applicare :

— all'importo del premio e del saldo, di cui all'articolo 5, paragrafo 6, quarto comma del regolamento (CEE) n. 3013/89,

— all'importo del premio e del saldo sopraccitato in caso di riporto del pagamento alla campagna di commercializzazione successiva, e

— all'importo della detrazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3493/90,

è il tasso rappresentativo in vigore l'ultimo giorno della campagna per la quale il premio viene concesso.

Articolo 7

Provvedimenti applicativi

Se del caso, gli Stati membri prendono le misure necessarie a garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e comunicano dette misure alla Commissione.

Articolo 8

Abrogazione

Il regolamento (CEE) n. 3007/84 è abrogato.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dalla campagna 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

DOMANDE DI PREMIO PER GLI OVINI E I CAPRINI

CAMPAGNA :

Regione (*)	N. totale di dichiarazioni	(I) N. di pecore dichiarate per produttore che commercializza latte a prod. lattiero-caseari di pecora (**) (per classe)							Numero di dichiarazioni (I)	(II) N. di pecore dichiarate per produttore che commercializza latte prod. lattiero-caseari di pecora (per classe)							Numero di dichiarazioni (II)	(III) N. di capre dichiarate (per classe)							Numero di dichiarazioni (III)
		1/20	21/50	51/100	101/500	501/1 000	* 1 000	Totale		1/20	21/50	51/100	101/500	501/1 000	* 1 000	Totale		1/20	21/50	51/100	101/500	501/1 000	* 1 000	Totale	
Totale S. membro																									

	Numero totale di dichiarazioni	N. di pecore dichiarate per produttore che non commercializza latte o prodotti lattiero-caseari di pecora (**)	N. di pecore dichiarate per produttore che commercializza latte o prodotti lattiero-caseari di pecora	Numero di capre dichiarate	Numero di capi a tasso ridotto (50 %)
Z. svantaggiate D. 75/268/CEE					
Zone non svantaggiate					

(*) Suddivisione regionale di cui all'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva del Consiglio 82/177/CEE del 22 marzo 1982.

(**) Per la campagna precedente l'istituzione del dispositivo di cui all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3013/89, nella casella corrispondente alle « pecore dichiarate per produttore che non commercializza latte o prodotti lattiero-caseari » deve essere indicato il numero complessivo della pecore dichiarate.